

FASE DELL'UDIENZA PRELIMINARE:

SOMMARIO: 1. Premessa; – 2. Verifica delle notifiche e relativo *alert* prima dell'udienza (on/off); – 3. Verifica tempestività del deposito lista testi (on/off); – 4. Calcolo predittivo della durata del processo; – 5. Automatizzare l'assegnazione dei fascicoli alla sezione competente.

1. Premessa:

Di cosa si tratta: l'udienza preliminare rappresenta la **2' fase del procedimento ordinario** la cui **funzione** è quella di “filtrare” l'insaturazione del dibattimento, ossia controllare l'operato del Pubblico ministero in termini di fondatezza dell'accusa in giudizio, evitando così le cd. “imputazioni azzardate”.

Organo competente: **GUP** (Giudice dell'udienza preliminare).

Iter procedurale: tale fase inizia dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Pubblico ministero. Nei successivi 5 giorni, il GUP stabilisce la data dell'udienza preliminare (data che non deve eccedere i 30 giorni dalla richiesta di rinvio a giudizio).

Gli **epiloghi** dell'udienza preliminare sono 2:

1. in caso di rinuncia dell'imputato, il GUP emetterà il decreto di giudizio immediato;
2. in caso di regolare costituzione delle parti, si instaura la discussione tra le stesse, all'esito della quale il GUP potrà:
 - a. richiedere al P.M. di integrare le indagini in caso di incompletezza investigativa;
 - b. disporre un'integrazione probatoria d'ufficio in caso di incompletezza probatoria;
 - c. emettere sentenza di non luogo a procedere (sulla base di un giudizio prognostico secondo cui non appare ragionevole una previsione di condanna);
 - d. disporre il decreto che dispone il giudizio (quando sussistono a carico dell'imputato elementi idonei a proseguire l'accusa in giudizio).

2. Verifica delle notifiche e relativo *alert* prima dell'udienza (on/off):

Di cosa si tratta: la **notificazione** è un atto processuale (disposto dal Giudice o a richiesta del P.M. e delle altre parti private) attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto l'esistenza di un atto cui abbia interesse.

A seguito della **Riforma Cartabia**, in tema di notifiche lo strumento ordinario è quello **telematico**. Nel dettaglio, la posta elettronica certificata (PEC) costituisce il mezzo idoneo a

garantire la certezza e la genuinità delle comunicazioni. Per la notifica degli atti introduttivi, si è predilige la notifica presso il domicilio eletto o dichiarato dalle parti; in subordine, la consegna dell'atto, ove possibile, *brevi manu*.

Organi competenti ad eseguire le notifiche: sono le segreterie e le cancellerie dei Tribunali, gli ufficiali giudiziari, la polizia giudiziaria e la polizia penitenziaria.

Tempi della notifica dell'udienza preliminare: la notifica nei confronti dell'imputato e della persona offesa deve essere effettuata almeno **10 giorni** prima della data dell'udienza.

Ipotesi specifiche di notificazioni:

- a) nei confronti dell'**imputato detenuto**, la notifica deve essere sempre effettuata a mani proprie presso il luogo di detenzione;
- b) nei confronti dell'**imputato non detenuto**, la notifica deve essere eseguita mediante consegna di copia presso il domicilio eletto/dichiarato, oppure presso l'indirizzo PEC;
- c) nei confronti dell'**imputato irreperibile**, assume rilevanza quanto disposto dalla **Riforma Cartabia**, secondo cui l'efficacia del decreto di irreperibilità viene ridotta alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari – o, nel caso in cui questo manchi, alla chiusura delle indagini. Ne consegue che, in caso di celebrazione dell'udienza preliminare, ad un primo decreto di irreperibilità emesso dal P.M. in sede di indagini ne dovrà seguire un ulteriore per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al GUP.

Con il decreto di irreperibilità viene designato per l'imputato che ne sia privo un difensore nei confronti del quale verrà eseguita la notifica;

- d) nei confronti della **persona offesa**: è bene distinguere il caso in cui sia querelante o meno;
 - nella prima ipotesi, la persona offesa deve indicare in querela un indirizzo PEC o dichiarare/eleggere domicilio, ad ogni modo se è assistita da un difensore la notifica può essere eseguita nei confronti di quest'ultimo. Sul punto la **Riforma Cartabia** ha previsto che, nell'ipotesi in cui la persona offesa querelante non abbia né nominato un difensore né dichiarato/eletto domicilio, si dovrà procedere alla notificazione mediante deposito in Cancelleria o Segreteria;
 - nella seconda ipotesi, invece, se la persona offesa non querelante non ha nominato un difensore e non sia stato dichiarato/eletto domicilio, la notifica deve essere effettuata mediante consegna di copia alla persona offesa.

La *ratio* del funzionamento di un sistema di “**alert**” si rinviene nel realizzare un sistema informatico fondato sulla verifica della sussistenza o meno (**on/off**) della notifica nei confronti

dell'imputato, persona offesa e testimoni, al fine di rendere più celeri gli adempimenti antecedenti all'udienza.

3. Verifica tempestività del deposito lista testi (on/off);

Alla stregua di quanto appena esposto in merito alle notifiche, anche per la verifica del deposito della lista testi risulterebbe efficace un sistema di “**alert**” capace di rilevare la tempestività o meno (**on/off**) del deposito della suddetta lista.

Di cosa si tratta: la **testimonianza** è un mezzo di prova, cioè uno strumento attraverso cui provare in giudizio l'accadimento di un determinato fatto o evento. La **lista testi** è l'atto con il quale vengono indicati i nominativi delle persone che l'avvocato e il P.M. intendono sentire come testimoni. Possono, altresì, essere inseriti nella lista testi i periti, i consulenti tecnici e gli imputati in un procedimento connesso a quello per cui si procede.

Chi può essere citato come teste: chiunque sia a conoscenza dei fatti di causa può essere citato come teste, e sarà pertanto obbligato a testimoniare e rispondere secondo verità. Fanno eccezione gli stretti congiunti dell'imputato, i quali hanno la facoltà di astenersi dal deporre senza incorrere in sanzioni.

Tempi per il deposito della lista testi: il deposito deve essere effettuato, a pena di inammissibilità, non oltre **7 giorni** prima della data fissata per l'udienza.

Modalità per depositare la lista testi: tale lista va depositata nella cancelleria della sezione penale cui appartiene il Giudice al quale è stata attribuita la trattazione del processo. È ammissibile il deposito a mezzo fax o raccomandata, ma non anche mediante PEC.

4. Calcolo predittivo della durata del processo:

La **durata del processo penale** si calcola a partire dal momento in cui l'indagato viene a conoscenza del procedimento penale nei suoi confronti, tramite una comunicazione dell'autorità giudiziaria, ed ha fine quando la sentenza diventa definitiva (ossia dopo i tre gradi di giudizio oppure una volta scaduti i termini per proporre il ricorso).

L. n. 89/2001 (“Pinto”): tale legge si collega in maniera evidente al tema della durata del processo; ed infatti ha inserito nel nostro ordinamento la possibilità di attivare innanzi alle Corti di Appello un procedimento di risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) scaturenti dall'irragionevole durata del processo. Per quanto concerne i procedimenti di primo grado, la durata massima ragionevole è pari ad **anni 3**.

Fattori che incidono sulla durata del processo: i tempi di ogni procedimento penale devono essere valutati in base al grado di complessità del caso concreto che può desumersi dai seguenti elementi:

- **il numero delle parti processuali** (con particolare riferimento al comportamento delle parti e del Giudice durante il procedimento nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione);
- **il numero di testimoni** che devono essere sentiti;
- **la tipologia dei capi d'imputazione** (tenendo in considerazione non solo il carattere oggettivo del reato, legato cioè alla sua gravità e alle modalità di realizzazione, bensì anche il carattere soggettivo, relativo invece alla capacità a delinquere del reo, desumendola dai motivi che lo hanno spinto a commettere il fatto-reato, dai suoi eventuali precedenti penali, dalla condotta, anche susseguente, al reato, nonché dalle condizioni familiari e sociali).

Sulla base di tali rilievi potrebbe essere possibile prevedere la durata complessiva del procedimento penale.

5. Automatizzare l'assegnazione dei fascicoli alla sezione competente:

Questo procedura rappresenta la prima fase organizzativa degli uffici giudiziari in ordine all'attività di smistamento dei nuovi fascicoli. Ogni Tribunale è suddiviso in diverse sezioni penali; ad ogni sezione è attribuita la competenza su determinate fattispecie di reato alla stregua del criterio relativo alla tipologia e gravità dei reati. Di regola tale attività viene svolta dai Presidenti di ciascuna sezione e dal dirigente dell'ufficio secondo appositi parametri indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Ciò premesso, sarebbe allora utile creare un sistema diretto a smistare in modo automatico i singoli fascicoli assegnandoli direttamente alla sezione, e dunque al magistrato cui competono.